

Firmato digitalmente da LUCA GUGLIELMINO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI BOLOGNA:80070730371

Repertorio n.2399

Raccolta n.1802

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELLA "PUBBLICA
ASSISTENZA PIANORO" - ONLUS
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventidue** del mese di **giugno**, alle ore **diciotto e minuti trentacinque**.

(22/06/2019)

In Pianoro (BO), alla via del Lavoro civico numero 15, presso la sede della *infra* citata associazione, ove richiesto.

Innanzi a me, **dottor Luca GUGLIELMINO, Notaio in Pianoro**, con studio ivi alla Via Andrea Costa civico numero 55/2, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bologna,

E' PRESENTE

- **PILONI Riccardo**, nato a Bologna (BO) il 2 febbraio 1972, Codice Fiscale PLN RCR 72B02 A944B, domiciliato per la carica presso la *infra* citata sede sociale, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente dell'Associazione **"PUBBLICA ASSISTENZA PIANORO"**, Associazione Volontaria di Soccorso - ONLUS con sede legale e amministrativa in Pianoro (BO), Via del Lavoro numero 15 avente Codice Fiscale 03920870379, associazione riconosciuta, senza scopo di lucro, iscritta nel Registro Regionale del Volontariato con Decreto n. 370 del 23 giugno 1992, nel Registro Regionale delle ONLUS in data 28 gennaio 1998, Ente con personalità giuridica riconosciuta con Decreto Presidente della giunta regionale n. 652 del 14/12/1990.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di ricevere in pubblico Verbale le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria della precitata Associazione, convocata in riunione in seconda seduta in questo luogo, giorno alle ore diciotto e trenta, nei modi e nei termini previsti dallo statuto sociale, per discutere e deliberare in seduta straordinaria sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) - approvazione modifiche statutarie per adeguamento alle vigenti disposizioni di Legge in materia di associazione di volontariato e di ONLUS;

2) - delibere inerenti e consequenziali.

In ordine alla trattazione dell'ordine del giorno, il Comparsente stesso, nella suddetta qualità, dopo aver confermato a me Notaio l'incarico di redigere questo verbale, constata e fa constare che sono presenti e rappresentati nell'attuale assemblea:

a) i soci, come risultanti dall'elenco foglio presenze, che si allega la presente atto sotto la **lettera "A"**;

b) del Consiglio Direttivo:

**** sé medesimo, PILONI Riccardo, Presidente;**



*Studi Associati
Notaio Guglielmino
Notaio Lepre*

Registrato a Bologna

Uff. Agenzia Entrate

il 11 luglio 2019

al n. 4980 / 1T

Euro Esente

** signora **DE ECCHER DALL'ECO Maria**, nata a Varese (VA) il 16 novembre 1958, codice fiscale DCC MRA 58S56 L682W, Vice-Presidente;

** signora **CHIARELLO Silvia**, nata a Bologna (BO) il 5 marzo 1984, codice fiscale CHR SLV 84C45 A944M, consigliere;

** signor **CERVELLATI Mario**, nato a Bologna (BO) l'11 aprile 1937, codice fiscale CRV MRA 37D11 A944E, consigliere;

** signor **TRAISCI Luigi**, nato a Foggia (FG) il 27 agosto 1977, codice fiscale TRS LGU 77M27 D643X, consigliere;

** signora **PORCIELLO Giovanna**, nata a Bologna (BO) il 28 aprile 1969, codice fiscale PRC GNN 69D68 A944Y, consigliere;

** signor **FABBRI Alberto**, nato a Monterenzio (BO) il 31 marzo 1946, codice fiscale FBB LRT 46C31 F597P, consigliere;

** signor **CASELLI Stefano**, nato a Bologna (BO) il 27 luglio 1961, codice fiscale CSL SFN 61L27 A944O, consigliere;

** signora **VORNETTI Isolina**, nata a Bologna (BO) il 19 marzo 1950, codice fiscale VRN SLN 50C59 A944E, consigliere.

Il Presidente pertanto, con l'assenso di tutti gli intervenuti, dichiara validamente costituita l'attuale Assemblea, a norma di legge e di statuto, in seconda seduta e apre quindi la trattazione dell'Assemblea.

Quindi l'Assemblea nomina a Presidente della Stessa PILONI Riccardo.

Quindi il Presidente dell'Assemblea testè nominato, conferma in primo luogo che, ai sensi dell'Articolo 11 dello Statuto Sociale, l'Assemblea è regolarmente costituita per deliberare validamente ed, sempre ai sensi dell'Articolo 11 del vigente Statuto, vengono nominati scrutatori, per il momento in cui l'Assemblea procederà alla votazione al fine della verifica, CHIARELLO Silvia, SELMI Cristina.

DISCUSSIONE

Il Presidente, quindi, passa a trattare quanto all'ordine del giorno ed illustra all'Assemblea i motivi per cui si rende opportuno l'adozione di un nuovo testo di Statuto Sociale per adeguarlo alle vigenti disposizioni di Legge in materia di associazione di volontariato e di ONLUS. *Terminata la sua esposizione, il Presidente apre la discussione.*

Il Presidente mette ai voti la proposta e quindi l'Assemblea, con il 100% (cento per cento) di voti favorevoli, con votazione espressa per alzata di mano,

D E L I B E R A

a) - di approvare il nuovo testo di Statuto Sociale, come proposto e come precisamente risulta dalla stesura completa degli articoli stessi, che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Null'altro essendovi da deliberare in ordine a quanto sopra, l'Assemblea viene chiusa alle ore venti e minuti due.

Atto esente da bollo registro articolo 8 comma 1 Legge 266 dell'11 agosto 1991 - G.U.R.I. numero 196/1991.

Spese dell'atto a carico della società, la quale, come rappresentata, dichiara di aver ricevuto da me Notaio il preventivo di massima relativo al presente atto (nelle forme e nei termini di cui all'articolo 9, comma 4, Decreto-Legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito, con modificazioni, in Legge 24 marzo 2012 n. 27 e successive modifiche e/o integrazioni). Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003 numero 196 e del Regolamento Generale sulla Protezione Dati (G.D.P.R. - Regolamento UR n. 2016/679), il costituito consente il trattamento dei suoi dati personali solo per fini connessi al presente atto e dichiara di essere stato informato sull'utilizzo degli stessi.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio, è stato da me Notaio letto, unitamente a quanto allegato, al comparente che lo approva.

Atto sottoscritto alle ore venti e minuti cinque.

Occupi pagine sette fin qui di due fogli.

Firmati: Riccardo PILONI - Luca GUGLIELMINO-Notaio (segue sigillo)

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 22/06/2019

ALLEGATO A' AMMO REP N. 1895 REG N. 1809

Cognome	Nome	Numero Azione	Presenza alla assemblea ordinaria	Area di voto (se presente)	Area di voto della maggioranza	Esito della votazione (se presente)	Area di voto (se presente)
Adriano	Albano	3803	X	Albano, Albano			
Giuseppe	Adelfino	3890			X	ROBERTO ALBERTO	Roberto Alberti
Riccardo	Boghen	4861					
Lara	Malboni	4872	X	Malboni			
Marta	Barresi	4745			X	DE VITO ERODIO MARIA	De Vito Erodio
Anna	Bernardi	3559			X	COLLIANI CARLO	Colliani Carlo
Arce	Bignami	3576	X	Arce Bignami			
Sandra	Broggini	3550			X	FRANCESCO EURO	Francisco Euro
Stefano	Bianchi	5845	X	Bianchi			
Matteo	Burwell	3836			X	BERNARDI GIOVANNI	Bernardi Giovanni
Elisabetta	Calocari	3943			X	DE VITO ERODIO	De Vito Erodio
Luciano	Canalis	3891	X	Canalis			
Silvana	Cantore	3755			X	LOTTA NICHOLAS	Lotta Nicholas
Maria Grazia	Canale	3			X	LEO DI CARIA	Leo Di Caria
Simona	Casali	3675					
Stefano	Casali	3871	X	Casali			
Rinaldo	Cavedagna	3571			X	LOTTA NICHOLAS	Lotta Nicholas
Mario	Cervellati	891	X	Cervellati			
Silvia	Chimello	3358	X	Chimello			
Economia	Cini	3932			X	FRANCESCO EURO	Francisco Euro
Mario	Colli	3858					
Manuel	Correggini	3795			X	FRANCESCO EURO	Francisco Euro
Pinuccio	Cottu	2044			X	SECHI CRISTINA	Sechi Cristina
Mauro	Cristallo	3795					
Mauro	Dalla Zanna	3721			X	SECHI CRISTINA	Sechi Cristina
Giorgio	De Blasio	3883	X	De Blasio			
Maria	Dall'Acqua	3881	X	Dall'Acqua			
Stefano	Dell'Infante	5920	X	Dell'Infante			
Roberto	Di Francesco	3459	X	Di Francesco			

Carlo Di

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 22/06/2019

Antonio	Di Natale	3067					
Salvatore	Di Vito	3068			X	FONTANA VITO	Antonio Fontana
Matia	Dore	3069	X	Indie Dore			
Enrico	Evangelisti	3749			X	TABACCHI ALBERTO	Alberto Tabacchi
Alberto	Fabre	3531	X	Fabre Alberto			
Luciano	Fazio	3					
Cirillo	Fatti	3792					
Enza	Farinella	3946					
Isabella	Federic	3966			X	FOUCAI MASSIMO	Massimo Foucai
Fabio	Ferris	3808	X	Fabio Ferris			
Daniela	Ferris	3933			X	FERRIS FABIO	Fabio Ferris
Daniela	Ferris	3915					
Alma	Ferris	3890			X	FORNARO GIOVANNA	Giovanna Fornaro
Honora	Fontanini	3583			X	FERRIS CHIARAFRANCESCO	Francesco Ferris
Victorio	Fontanelli	2	X	Victorio Fontanelli			
Gianfranco	Frigli	3673	X	Gianfranco Frigli			
Eva	Frigli	3703					
Maria	Frigli	3817			X	FRIGLI STEFANO	Stefano Frigli
Gina	Gabin	3923			X	DELL'INFANTE STEFANO	Stefano Dell'Infante
Giulio	Gallini	1906	X	Giulio Gallini			
Maurizio	Gamberini	3565			X	FRUCCIANI GIACOMO	Giacomo Frucciani
Piero	Gazzoli	3667			X	FRUCCIANI GIACOMO	Giacomo Frucciani
Francesco	Gellapoli	3917					
Ivan	Gherardo	3589			X	FONTANA VITO	Antonio Fontana
Franco	Giovani	4					
Giuseppe	Grana	3653					
Davide	Grana	3895					
Maria Donata	Guarneri	3911			X	SCARFONE LARA	Lara Scarfone
Ezio	Guldaschi	3891	X	Ezio Guldaschi			
Francesca	Laltoni	3751					
Mario	Indovini	3668	X	Mario Indovini	X	DELL'INFANTE STEFANO	Stefano Dell'Infante

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 27/06/2019

Daniela	Ivascu	3942			X	FACCHINI, MARCO	Marco Facchini
Reata Anna	Popet	3874			X	CARLAS, WOANA	Woana Carlas
Inda	La Morgia	3944			X	LORENZO, ISSUNA	Issuna Lorenzo
Giuseppe	Lorenzo	3848			X	SARDI, MARCO	Marco Sardi
Berboa	Irach	3827					
Maria	Lombardo	3906					
	Ponibile						
Franco	Lunni	4609					
Claudio	Lucchini	3849			X	TEBANI, MARCO	Marco Tebani
Monica	Lucchini	3713	X	Lucchini, Monica			
Matteo	Machicari	3857	X	Machicari, Matteo			
Giovanni	Maggi	3754			X	MACHICARI, MARCO	Marco Machicari
Monica	Maggi	3865			X	SCARPA, LARA	Lara Scarpa
Denitta	Manova	3819			X	SILVA, ROBERTA	Roberta Silva
Drina	Marengo	22			X	PERICCHI, JACOPO	Jacopo Pericchi
Enrico	Miali	3872	X	Miali, Enrico			
Chiara	Maurizi	964			X	SELVA, CRISTINA	Cristina Selva
Mauro	Mazzini	3860			X	TEBANI, MARCO	Marco Tebani
Claudio	Milotti	3813			X	CASSALI, STEFANO	Stefano Cassali
Isabella	Mirani	3839			X	MASSI, ENRICO	Enrico Massi
Elio	Minghetti	3864	X	Minghetti, Elio			
Massimo	Minghetti	3930			X	SCITTA, CRISTINA	Cristina Scitta
Rita	Minguzzi	3607	X	Minguzzi, Rita			
Tatiana	Montanari	3452			X	GUARDASOLI, ENZO	Enzo Guardasoli
Angela	Montuccelli	26			X	ROSSA, ELENA	Elena Rossa
Carla	Morelli	3947			X	TRUSCI, WIGI	Wigi Trusci
Elena	Mossa	3843	X	Mossa, Elena			
Monica	Murino	388			X	QUERCIANI, SANDRO	Sandro Querciani
Renzo	Nadalini	3893					
Roberto	Natali	38			X	DE FIORE, DANIELE	Daniele De Fiore
Carla	Natali	3	X	Natali, Carla			
Ugo	Unofu	3930					

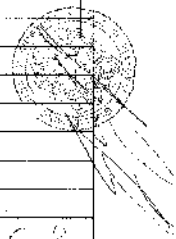
Carlo



ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 27/05/2010

Carla	Scian	601					
Serena	Dotti	2562			X	CERQUATTI MARCO	<i>[Signature]</i>
Elena	Pavulli	3913					
Marcu	Paganelli	1788	X	Ulrica Bonelli			
Motolino	Pasile	3700					
Sandra	Esposito	37	X	<i>[Signature]</i>			
Luigi	Pizzagalli	5916	X	<i>[Signature]</i>			
Iscepo	Pellodari	3719	X	<i>[Signature]</i>			
Rosario	Paliso	3337			X	CASOLI STEFANO	<i>[Signature]</i>
Silvano	Plano	781			X	DI BLASIO GIANNO	<i>[Signature]</i>
Daniela	Plata	3853			X	FRONI RICCARDO	<i>[Signature]</i>
Riccardo	Piloni	3761	X	<i>[Signature]</i>			
Stefania	Pini	3810	X	<i>[Signature]</i>			
Giulia	Pittom	3948					
Daniela	Piva	3571	X	<i>[Signature]</i>			
Massimo	Polga	4007	X	<i>[Signature]</i>			
Paola	Pomari	1832					
Giuliana	Porcillo	3766	X	<i>[Signature]</i>			
Elisabetta	Protti	3859					
Inde	Quagliata	3938					
Savino	Quaranta	14	X	<i>[Signature]</i>			
Fabio	Quozzi	3791			X	CANALAS GIOVANNI	<i>[Signature]</i>
Roberto	Raccio	3763			X	TRINCHI WIGLI	<i>[Signature]</i>
Indele	Ragni	3926			X	LEONARDI CARLA	<i>[Signature]</i>
Riccardo	Raguzani	1					
Mirko	Rasiosi	3808					
Veronica	Ravina	3573			X	ROSSI ELENA	<i>[Signature]</i>
Valentina	Rizzi	3888			X	CORRETO ISOLINA	<i>[Signature]</i>
Alberto	Roberti	184	X	<i>[Signature]</i>			
Sandra	Roccarati	3863			X	MACCHIAVELLI MARCO	<i>[Signature]</i>
Simona	Rossi	3946	X	<i>[Signature]</i>			

[Signature]



ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 22/06/2019

Cristina	Acenzi	3928			X	PACAPAZZI MARCO	Paolo Vinc.
Michael	Russelli	3791					
Simone	Saliera	512					
Marco	Sarti	3809	X	Marco Sarti			
Antonio	Saurino	2045	X	Antonio Saurino			
Lara	Scapoli	3908	X	Lara Scapoli			
Renzo	Scipio	3881	X	Renzo Scipio			
Cristina	Selmi	943	X	Cristina Selmi			
Silvana	Simone	3859			X	MASINI MARCO	Simone M.
Luca	Strozzi	3820	X	Luca Strozzi			
Nicola	Talpe	3759			X	ROBERTO MURRO	Roberto M.
Carlo Pironi	Tambussi	3841			X	SABO MARCO	Carlo P.
Cristina	Tanili	3794					
Andreas	Tarantini	3949					
Maurizio	Tebani	3853	X	Maurizio Tebani			
Alto	Tedeschi	3457			X	GARINI GIORGIO	Alto G.
Bentini Vito	Timpone	3115					
Morena	Tonali	3551			X	GARINI GIORGIO	Morena T.
Simone	Toschi	3524			X	CHIAVERO SILVIA	Simone T.
Patrizia	Troci	3402					
Luigi	Trisci	3710	X	Luigi Trisci			
Giuseppe	Trombetti	3661			X	PIGA MASSIMO	Giuseppe T.
Luca	Tunio	3887			X	CRONCHI ENZO	Luca T.
Carla	Ugolini	1553			X	CRONCHI ENZO	Carla U.
Luca	Vaccarella	3950					
Asterella	Vaccarella	3834			X	DI FRANCESCO ROBERTO	Asterella V.
Archimede	Vita	3807	X	Archimede Vita			
Isolina	Vonnetti	3780	X	Isolina Vonnetti			
Antonella	Zanchini	3447					
Greta	Zini	3913			X	PIGNI ROBERTO	Greta Z.
Giulio	Zini	3952					



STATUTO

PUBBLICA ASSISTENZA PIANORO

(ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 22/06/2019)

VIA DEL LAVORO 15 - PIANORO TEL.

051/774540 - FAX 051/777648

info@pubblicapianoro.it – www.pubblicapianoro.it

Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Denominazione, sede ed emblema

È costituita un'associazione riconosciuta denominata "Pubblica Assistenza Pianoro organizzazione di volontariato" (o anche, in forma breve, "Pubblica Assistenza Pianoro ODV"), con sede in Pianoro (BO), di seguito denominata Pubblica Assistenza.

La Pubblica Assistenza ha una bandiera, uno stemma e un sigillo.

La bandiera è di drappo bianco, sul drappo è raffigurato lo stemma. Lo stemma sociale è costituito da una croce a tre colori: rosso, bianco e verde con al centro, a sfondo bianco, lo stemma di Pianoro. Intorno la denominazione della Pubblica Assistenza. Il sigillo sociale imprime lo stemma.

Art. 2 – Principi associativi fondamentali

L'associazione è luogo di aggregazione delle persone per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'associazione intende perseguire, senza scopo di lucro neanche indiretto, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'associazione, organizzazione di volontariato, è un organismo aconfessionale, apolitico e fonda la propria struttura sui principi della democrazia e senza alcun fine di lucro.

L'associazione è disciplinata da questo statuto e dal regolamento interno, redatto dal consiglio direttivo dell'associazione e approvato dai soci.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

La Pubblica Assistenza informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più equa e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

La Pubblica Assistenza assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione della Pubblica Assistenza e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 - Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, la Pubblica Assistenza svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a. Interventi e prestazioni sanitarie;
 - servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
 - servizi di trasporto sanitario assistito (mobilità protetta);
 - servizi di trasporto sanitario non assistito;
 - servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
 - donazione di sangue e organi;
- b. interventi e servizi sociali ai sensi art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104, e alla legge 22 giugno 2016 n.112, e successive modificazioni;
 - servizi di trasporto sociale;
 - organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
 - organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- d. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- e. protezione civile ai sensi delle leggi vigenti;
- f. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;
 - assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;
- g. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;
- h. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
 - attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata la Pubblica Assistenza può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

La Pubblica Assistenza può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal consiglio direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali

rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito

La Pubblica Assistenza fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Pubblica Assistenza soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Pubblica Assistenza medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La Pubblica Assistenza può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II – Soci

Art. 6 - Requisiti

Possono essere nella Pubblica Assistenza tutte le persone senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che intendano perseguire gli scopi sociali e che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

Chi intende aderire alla Pubblica Assistenza deve presentare domanda al consiglio direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Pubblica Assistenza si propone e l'impegno ad osservarne lo statuto e i regolamenti.

Il consiglio direttivo esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; in caso di rigetto della domanda l'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del consiglio direttivo, proporre ricorso al collegio dei probiviri.

La Pubblica Assistenza deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale la Pubblica Assistenza deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del terzo settore.

I soci si distinguono in:

- 1) soci ordinari volontari;
- 2) soci ordinari onorari.

Il socio ordinario volontario è chi, condivisi gli scopi fondamentali di cui all'Art. 3, mette a disposizione gratuitamente della collettività, tramite la Pubblica Assistenza, una parte del proprio tempo libero per realizzare i compiti stabiliti dagli organi statutari. Egli si prodiga con iniziativa, disciplina, spirito sociale nell'eseguire i servizi e compiere quanto, nell'ordine delle sue disponibilità, viene richiesto per lo sviluppo delle attività del corpo sociale e dell'organico dei volontari. Tutti i soci che hanno superato il diciottesimo anno di età, oltre che gli altri diritti statutari, hanno il diritto di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti. I minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari della Pubblica Assistenza con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

La Pubblica Assistenza rilascia ai soci una tessera predisposta dal consiglio direttivo.

Ogni socio ordinario volontario ha l'obbligo di versare la sua quota annuale entro il termine fissato dal regolamento.



Carando Elv.

Possono essere nominati dal consiglio direttivo soci ordinari onorari coloro che si sono distinti per particolari prestazioni in favore della Pubblica Assistenza.

I soci ordinari volontari iscritti alla Pubblica Assistenza da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 – Diritti

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi della Pubblica Assistenza e in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa;
- f) esaminare i libri sociali.

I soci possono recedere in qualsiasi momento dalla Pubblica Assistenza, inviando al consiglio direttivo una lettera di dimissioni.

Il socio non ha alcun diritto al riparto del patrimonio sociale, sia durante la vita della Pubblica Assistenza sia in caso di suo scioglimento.

Art. 8 – Doveri

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Pubblica Assistenza;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi della Pubblica Assistenza.

Art. 9 – Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le medesime attività svolte dalla Pubblica Assistenza, coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro subordinato o autonomo o che abbiano, con la stessa, rapporti di contenuto patrimoniale.

Allo stesso modo non possono instaurare rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma o rapporti di contenuto patrimoniale i soci dimessi dalla Pubblica Assistenza.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
 - b) per decadenza;
 - c) per esclusione;
 - d) per recesso.
-
- a) Perde la qualità di socio per **morosità** il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha versato la quota associativa.
 - b) Perde la qualità di socio per **decadenza** il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

- c) Perde la qualità di socio per **esclusione** il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.
- d) Perde la qualità di socio per **recesso** il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive al consiglio direttivo.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), adottati dal consiglio direttivo, il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui la Pubblica Assistenza riceve la relativa comunicazione.

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 11 - Scritture contabili e bilancio

La Pubblica Assistenza si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 5, dello statuto.

Qualora le entrate della Pubblica Assistenza risultino essere inferiori a 220.000,00 euro (o alla diversa soglia normativa definita per gli enti del terzo settore) è facoltà della Pubblica Assistenza rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 comma 5 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

La Pubblica Assistenza include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale e ad ANPAS Emilia-Romagna, quale rete associativa cui la Pubblica Assistenza aderisce.

L'esercizio finanziario della Pubblica Assistenza ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Almeno dieci giorni prima di quello in cui ha luogo l'assemblea ordinaria per l'approvazione del progetto di bilancio i documenti devono essere depositati presso la sede sociale e devono essere consultabili dai soci.

Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate

L'esercizio finanziario della Pubblica Assistenza ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Le entrate della Pubblica Assistenza sono costituite:

- a. dalle quote degli aderenti;
- b. da contributi di privati;

- c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- e. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- f. da liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
- g. da rendite patrimoniali e finanziarie;
- h. da attività di raccolta fondi;
- i. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- j. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dalla Pubblica Assistenza;
- k. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.

Art. 13 – Patrimonio

Il patrimonio della Pubblica Assistenza, comprensivo delle entrate di cui all'art. 4, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Pubblica Assistenza è costituito da:

- a. beni mobili ed immobili;
- b. titoli pubblici e privati;
- c. lasciti, legati, donazioni accettati dal consiglio direttivo;
- d. depositi presso istituti di credito.

La Pubblica Assistenza non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Eventuali avanzi di gestione vengono impiegati per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il patrimonio sociale è di proprietà esclusivamente della Pubblica Assistenza.

Art. 14 - Bilancio sociale

La Pubblica Assistenza redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 15 - Organi

Sono organi della Pubblica Assistenza:

- a. l'assemblea dei soci;
- b. il consiglio direttivo;
- c. il presidente;
- d. l'organo di controllo;

e. il collegio dei probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Pubblica Assistenza.

Ai componenti degli organi sociali – ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile – non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

L'assemblea Generale dei soci è il massimo organo deliberante della Pubblica Assistenza.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci della Pubblica Assistenza.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche tramite ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito della Pubblica Assistenza.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui la Pubblica Assistenza ha sede.

Art. 18 – Tempi, scopi della convocazione e competenze

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza:

- a) discutere e approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente e quello preventivo;
- b) portare a conoscenza dei soci l'operato svolto durante l'anno precedente dal consiglio direttivo;
- c) discutere gli affari generali e in particolare quelli inseriti nell'ordine del giorno;
- d) approvare la relazione del consiglio direttivo;
- e) approvare la relazione dell'organo di controllo;
- f) determinare l'importo annuale delle quote associative;
- g) approvare le linee programmatiche della Pubblica Assistenza;
- h) nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della assemblea;
- i) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- j) approvare il regolamento interno della Pubblica Assistenza uniformandolo alla natura partecipativa della stessa;
- k) nominare, in occasione del rinnovo delle cariche sociali, la Commissione Elettorale che deve essere composta da 5 membri, che non possono essere eletti ad altre cariche, e definire il numero minimo e massimo dei consiglieri da eleggere;

- l) nominare i componenti del consiglio direttivo, dell'organo di controllo e del collegio dei probiviri così come individuati sulla base degli esiti delle elezioni comunicati dalla commissione elettorale;
- m) revocare i componenti degli organi sociali;
- n) deliberare sull'istituzione di sezioni della Associazione;
- o) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello statuto sociale;
- b. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Pubblica Assistenza;
- c. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 38.

Art. 19 – Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea deve essere redatto, a cura del segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 – Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento della Pubblica Assistenza e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 22 – Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Lo stesso socio può essere portatore di massimo 2 deleghe.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 23 – Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione.

È composto, in numero dispari, da un minimo di 5 ad un massimo di 15 componenti nei limiti deliberati preventivamente dall'assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del consiglio direttivo devono essere soci della Pubblica Assistenza e sono eletti secondo le norme del presente statuto e del regolamento interno.

Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.

Il consiglio direttivo, nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario, il cassiere e il coordinatore amministrativo.

Le funzioni del segretario, del cassiere e del coordinatore amministrativo sono determinate nel regolamento interno della Pubblica Assistenza.

Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni del consiglio direttivo sono tenute ordinariamente ogni 60 giorni.

Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario o del consigliere nominato, da trascrivere in apposito libro.

Art. 24 – Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. La votazione è segreta quando viene richiesta dalla maggioranza dei consiglieri e quando si tratti di votare sulle persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Art. 25 - Competenze

Il consiglio direttivo è responsabile per quanto riguarda:

- a) l'adempimento dei doveri inerenti al mandato;
- b) la legalità dei fatti esposti nei resoconti sociali;

- c) la piena osservanza dello statuto e del regolamento interno;
- d) l'attuazione delle proposte approvate dall'assemblea generale dei soci.

Il consiglio direttivo esercita con autorità la vigilanza su tutti i servizi che si svolgono in seno alla Pubblica Assistenza. Delibera su tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo il caso in cui gli atti debbano essere deliberati dall'assemblea dei soci.

Il consiglio direttivo:

- a. predispone le proposte da presentare all'assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 18;
- b. dà attuazione alle delibere dell'assemblea;
- c. approva i Regolamenti non riservati alla competenza della assemblea;
- d. individua e disciplina le attività diverse da quelle di interesse generale che la Pubblica Assistenza intende svolgere, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative e ne documenta il carattere secondario nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa;
- e. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- f. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas;
- g. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;
- h. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
- i. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente statuto e di legge;
- j. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- k. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione della Pubblica Assistenza;
- l. ove previsto, nomina il Direttore Sanitario che opera nell'ambito della Pubblica Assistenza nel rispetto della normativa vigente.

Art. 26 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade dalla carica.

Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del consiglio direttivo. Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Ove non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

Il consigliere così nominato resterà in carica fino allo scadere dell'intero mandato, previa ratifica della nomina da parte dell'assemblea dei soci immediatamente successiva.

Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei suoi componenti, senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'assemblea. La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente, dell'organo di controllo, del collegio dei probiviri.

Il presidente della Pubblica Assistenza provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi sociali.

Nel caso di decadenza di uno degli altri organi associativi, il presidente della Pubblica Assistenza provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione dell'organo medesimo.

Art. 27 - Presidente

Il presidente rappresenta legalmente la Pubblica Assistenza di fronte ai terzi ed in giudizio e stipula in nome e per conto della Pubblica Assistenza contratti in ordine alle delibere adottate dal consiglio direttivo e dall'assemblea dei soci, secondo le rispettive competenze determinate in questo statuto.

Il vicepresidente coadiuva il presidente in tutte le sue mansioni e lo supplisce in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

Art. 28 – Organo di controllo

L'organo di controllo, istituito per libera decisione dall'assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica, sulla base della delibera assembleare che dispone il rinnovo delle cariche sociali. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, senza alcun vincolo di parentela con i membri del consiglio direttivo, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 29 - Competenze

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del Codice del terzo settore.

L'organo di controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa della Pubblica Assistenza. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

L'organo di controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove ne ricorra l'obbligo, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del Codice del terzo settore.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 30 - Revisione legale dei conti

Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, o per autonoma determinazione l'assemblea nomina un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione.

La revisione legale dei conti può essere attribuita, da parte dell'assemblea, all'organo di controllo; in tal caso l'organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 31 – Collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti estranei al consiglio direttivo e senza vincolo di parentela coi suoi membri, eletti fra i soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 32 – Competenze

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dagli aspiranti soci e dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi dei precedenti artt. 6 e 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi della Pubblica Assistenza e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del collegio dei probiviri sono comunicate agli interessati a cura dei Presidenti della Pubblica Assistenza e del collegio dei probiviri e sono inappellabili.

Art. 33 - Libri sociali obbligatori

La Pubblica Assistenza deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, del collegio dei probiviri e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti nell'apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Art. 34 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali hanno carattere gratuito e volontario, ad eccezione di quella di membro effettivo dell'organo di controllo, ove ricoperta da revisore legale professionista iscritto nell'apposito registro.

Art. 35 – Incompatibilità

Le cariche sociali previste dallo statuto sono incompatibili fra loro.

Titolo V – Norme finali

Art. 36 - Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente statuto.

Art. 37 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento della Pubblica Assistenza può essere deliberato solo in assemblea straordinaria appositamente convocata con avviso mandato a tutti i soci in regola con i pagamenti. Per deliberare lo

scioglimento della Pubblica Assistenza e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 38 – Destinazione del patrimonio

Il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento non può essere ripartito fra i soci, ma deve essere devoluto, previ gli adempimenti di legge, ad altri enti del terzo settore operanti in identico o analogo settore, con preferenza nel territorio in cui ha operato la Pubblica Assistenza, nel modo e nei termini deliberati dall'assemblea straordinaria di cui all'art. 37, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 39 – Norma finale e rinvio

Copia dello statuto e del regolamento Interno devono restare affissi nella sede sociale.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Handwritten signature

Handwritten signature

[illegible]